



## **Come obbligare il vicino a tagliare la siepe**

**Autore :** Redazione

**Data:** 26/10/2017

***Siepi sporgenti o troppo alte: come potare i rami contro la volontà del confinante.***

L'asfalto ci affoga? Non è sempre il cemento la causa del nostro grigiore. A volte anche il verde ci fa diventare viola (dalla rabbia). Succede nei rapporti di vicinato, per chi - a giudicare dal numero delle cause, in molti - ha la fortuna/sfortuna di avere un vicino



con la passione delle piante. Già, perché qualsiasi cosa faccia il confinante, sia che si tratti di costruzioni che di vegetazione, se sporge sulla nostra proprietà ci infastidisce. E a ragione: il codice civile fissa dei limiti di distanza che vanno rispettati. E il problema più frequente è **come obbligare il vicino a tagliare la siepe**. Può succedere quando la siepe è troppo alta, o quando cresce così tanto da invadere parte del nostro giardino, quando i rami protendono sul nostro prato o non ci consentono di parcheggiare l'auto, quando le radici diventano così robuste da rovinare la strada asfaltata o le condutture che si collegano alla nostra casa. Insomma, il verde fa bene all'uomo, ma solo in una società civile e rispettosa. Cerchiamo allora di capire quali sono i diritti per chi deve subire una siepe ingombrante.

Prima di spiegare **come obbligare il vicino a tagliare la siepe** riportiamo quanto stabilisce il codice civile **[1]**. La legge fissa due importanti principi:

- quando le **radici dell'albero** del vicino invadono il nostro terreno, le possiamo tagliare (ovviamente recideremo solo la parte che ha oltrepassato il confine, senza però accedere sulla proprietà altrui); in questo modo possiamo agire autonomamente;
- se l'invasione però è causata non dalle radici, ma dai **rami degli alberi del vicino**, possiamo **obbligarlo a reciderli**. Cosa vuol dire? Che in questo caso non possiamo prendere la sega e potare i rami, come invece abbiamo fatto con le radici, ma dovremo invece fare richiesta al proprietario dell'albero e lasciare che sia quest'ultimo ad agire.

Perché questa differenza di trattamento tra **radici** e **rami**? Verosimilmente perché il legislatore pensava che la potatura di un ramo, per non danneggiare l'albero, vada fatta salendo sull'albero stesso, cosa che può avvenire però solo accedendo al terreno del vicino (e non quindi dal proprio). Così, per evitare invasioni non autorizzate della proprietà altrui, il taglio del ramo sporgente può essere una operazione che può fare solo il titolare del terreno su cui tale albero è piantato.

In verità, alcuni autori ritengono lecito tagliare il ramo sporgente purché non si acceda sul campo del vicino (l'opinione però non è condivisa da tutti perché non trova riscontro nella legge).

Come evidente, la norma non parla di **siepi**, anche se queste, al di là della loro altezza, possono comunque rientrare nella nozione di alberi e, quindi, nella seconda



parte della norma, quella cioè che si riferisce ai rami che invadono il terreno confinante. In buona sostanza, se la **siepe del vicino sporge sul nostro terreno** dovremo chiedere al proprietario di provvedere al taglio. La Cassazione ha detto che **[3] commette reato di danneggiamento** chi si introduce nella proprietà del vicino per tagliare i rami sporgenti di una siepe che, oltrepassando la recinzione, ostacolano il passaggio della sua autovettura.

Un'altra ipotesi è quella della **siepe** che si appoggi su un **muro posto sul confine** tra le due proprietà. In tale ipotesi la siepe non deve rispettare le distanze minime dal confine previste dal codice civile se non eccede l'altezza del muro. Se invece la siepe cresce ed eccede la sommità del muro, è possibile obbligare il vicino a tagliarla (per quanto riguarda la distanza dal confine delle siepi non appoggiate al muro leggi [Le siepi: distanza, altezza, spese](#)).

Vediamo ora **come obbligare il vicino a tagliare la siepe**. Abbiamo detto che non possiamo provvedere noi alla potatura. Né - come è intuibile - possiamo costringere il vicino fisicamente o minacciandolo di dare fuoco alla pianta. L'unica cosa da fare quindi è l'esercizio di un'azione legale. Per prima cosa si consiglia di rivolgersi a un avvocato che, con una lettera di diffida, chiederà al vicino di avviare i lavori di potatura. In caso di inerzia potremo procedere in due diversi modi:

- se la situazione ci crea un grave e imminente danno, per il quale non ci è consentito attendere i lunghi tempi di una causa, possiamo chiedere un ricorso in via d'urgenza al tribunale. Il giudice, dopo aver sentito le parti ed eventuali testimoni (cosiddetti «informati»), emette un'ordinanza in cui ordina al vicino di tagliare la siepe. In questa sede non potremo chiedere il risarcimento del danno ma potremo farlo con un autonomo giudizio;
- se invece non ci sono gli estremi di un danno grave e imminente, dovremo ricorrere con una normale causa, dai tempi sicuramente più dilatati.

In entrambi i casi, se il vicino, perdendo la causa, non si adegua all'ordine del giudice, dovremo avviare quella che tecnicamente si chiama «**esecuzione forzata dell'obbligo di fare**»: in sostanza, dopo aver intimato i lavori al vicino tramite l'ufficiale giudiziario, potremo procedere a spese nostre e poi agire nei confronti del vicino per farcele rimborsare. Se neanche dopo ciò volesse collaborare dovremo procedere al pignoramento dei suoi beni per ottenere la restituzione dei soldi spesi. Oltre ovviamente a tutte le spese legali.

#### **Note:**



**[1]** [Art. 896 cod. civ.](#)

**[2]** [Art. 892 cod. civ.](#)

**[3]** Cass. sent. n. 26563/2011.

*Autore immagine Pixabay.com*